



**Scuola Secondaria di 1° Grado
"G. Carducci"**

Via San Francesco d'Assisi, 63 - 70122 Bari

Telefono: 0805213163 - Fax: 0805248635

E - mail istituzionale: bamm003008@istruzione.it

E - mail certificata: bamm003008@pec.istruzione.it

Sito web: www.carduccibari.edu.it

OGGETTO: Decreto costituzione Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'inclusione - a.s. 2023-24.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di handicap» (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185, «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità;

VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

VISTA la Nota MIUR del 4 agosto 2009 n. 4274, avente ad oggetto «Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità»;

VISTA la Legge n. 170, 8 ottobre 2010, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

VISTA la Legge 107/2015;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107) »;

VISTO il Decreto Legislativo. n. 66 del 13 aprile 2017;

VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»;

VISTO l'allegato B del succitato Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto «Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche»;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che «*Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale*»;

TENUTO CONTO del Piano Annuale per l'Inclusione, adottato con Delibera n. 79, Verbale n. 9 del Collegio dei docenti del 26/06/2023;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023, Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»;

VISTI gli Allegati al D.M. 153.2023;

DECRETA

Art.1 - Istituzione e composizione del GLO

1.1. È istituito presso la Scuola Secondaria di I Grado "G.Carducci" il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (di seguito, *breviter*, in sigla "GLO") per l'alunno con disabilità [REDACTED] iscritto alla classe/sezione [REDACTED]

1.2. Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'inclusione è composto da :

- [REDACTED]

- dei genitori della studentessa o dello studente con disabilità o di chi esercita la responsabilità genitoriale [REDACTED]

- assistente all'autonomia/educatore/personale educativo [REDACTED];
- dal Referente Neuropsichiatria Infantile / componenti dell' unità di valutazione multidisciplinare [REDACTED]

Il GLO così composto resta in carica per la durata del ciclo scolastico dell'alunno predetto; in caso di modifiche sopravvenute si provvede all' aggiornamento della composizione.

Su invito formale del Dirigente scolastico (e, in caso di privati esterni alla scuola, acquisita dal Dirigente Scolastico l'autorizzazione dei genitori per la privacy) possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all'Ordine del Giorno, anche altre figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la studentessa o lo studente con disabilità il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del Gruppo.

Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto n. 182/2020. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale,.

Il Dirigente scolastico presiede le sedute del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO).

In caso di sua assenza, l'incontro è presieduto da un suo delegato, individuato nel docente Coordinatore di Classe.

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

L'incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

Art. 2 - Funzioni del GLO

Il Gruppo di Lavoro Operativo:

- elabora, sulla base dei rispettivi ruoli e funzioni, il Piano educativo Individualizzato(PEI);e lo approva con decisione motivata;
- verifica il processo d'inclusione, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni al Piano Didattico Individualizzato (PEI);
- formula la proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (Assistente alla comunicazione e all'autonomia - Assistenza di base), tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

Art. 3 - Modalità organizzative

La convocazione del GLO avviene tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi da parte del Dirigente scolastico, in tempi congrui perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Gli incontri di verifica possono essere preventivamente calendarizzati, ma anche proposti dai membri del GLO, con richiesta motivata al Dirigente scolastico, per emergenze o problemi particolari.

Le riunioni si svolgono in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione, salvo motivata necessità .

Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in videoconferenza, previa comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.

Il verbale dell'incontro, firmato da chi lo presiede e dal segretario verbalizzante, documenta la regolarità delle procedure e delle decisioni assunte. Il segretario verbalizzante potrà essere individuato di volta in volta tra i presenti.

Il lavoro del GLO deve promuovere il confronto tra soggetti diversi che operano per un obiettivo educativo comune. A tal fine, attraverso il confronto e la discussione, si assumono posizioni unitarie. Tutti i membri del GLO ricevono la documentazione utilizzata nell'incontro e hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.

La firma di tutti i componenti del GLO è prevista sul Piano Didattico Individualizzato (PEI).

Articolo 4 - Riservatezza dati

I componenti del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di *privacy*.

Art. 5 - Notifica

Il presente Decreto è depositato agli atti dell'Istituzione scolastica, notificato agli interessati ed è pubblicato sul sito web istituzionale www.carduccibari.edu.it

Bari, 28/11/2023

La Dirigente Scolastica
Teresa Mondelli

The image shows a circular official stamp of the school, with the text "SCUOLA STATALE 'G. CARDUCCI' GRADO I°" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "T. Mondelli".



Scuola Secondaria di 1° Grado
“G. Carducci”

Via San Francesco d’Assisi, 63 - 70122 Bari

Telefono: 0805213163 - Fax: 0805248635

E - mail istituzionale: bamm003008@istruzione.it

E - mail certificata: bamm003008@pec.istruzione.it

Sito web: www.carduccibari.edu.it

OGGETTO: Decreto costituzione Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'inclusione - a.s. 2023-24.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di handicap» (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185, «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;

VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità;

VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

VISTA la Nota MIUR del 4 agosto 2009 n. 4274, avente ad oggetto «Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità»;

VISTA la Legge n. 170, 8 ottobre 2010, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

VISTA la Legge 107/2015;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107) »;

VISTO il Decreto Legislativo, n. 66 del 13 aprile 2017;

VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;

VISTO l'allegato B del succitato Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto «Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche»;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che “*Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale*”;

TENUTO CONTO del Piano Annuale per l'Inclusione, adottato con Delibera n. 79, Verbale n. 9 del Collegio dei docenti del 26/06/2023;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023, Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»;

VISTI gli Allegati al D.M. 153.2023;

DECRETA

Art.1 - Istituzione e composizione del GLO

1.1. È istituito presso la Scuola Secondaria di I Grado "G.Carducci" il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (di seguito, *breviter*, in sigla “GLO”) per l'alunno con disabilità [REDACTED], iscritto alla classe/sezione [REDACTED]

1.2. Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'inclusione è composto da:

[REDACTED]

- dei genitori della studentessa o dello studente con disabilità o di chi esercita la responsabilità genitoriale [REDACTED]
- assistente all'autonomia/educatore/personale educativo [REDACTED]

- dal Referente Neuropsichiatria Infantile / componenti dell'unità di valutazione multidisciplinare

Il GLO così composto resta in carica per la durata del ciclo scolastico dell'alunno predetto; in caso di modifiche sopravvenute si provvede all'aggiornamento della composizione.

Su invito formale del Dirigente scolastico (e, in caso di privati esterni alla scuola, acquisita dal Dirigente Scolastico l'autorizzazione dei genitori per la privacy) possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all'Ordine del Giorno, anche altre figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la studentessa o lo studente con disabilità il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del Gruppo.

Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto n. 182/2020. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

Il Dirigente scolastico presiede le sedute del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO).

In caso di sua assenza, l'incontro è presieduto da un suo delegato, individuato nel docente Coordinatore di Classe.

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

L'incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

Art. 2 - Funzioni del GLO

Il Gruppo di Lavoro Operativo:

- elabora, sulla base dei rispettivi ruoli e funzioni, il Piano educativo Individualizzato (PEI); e lo approva con decisione motivata;
- verifica il processo d'inclusione, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni al Piano Didattico Individualizzato (PEI);
- formula la proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (Assistente alla comunicazione e all'autonomia - Assistenza di base), tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

Art. 3 - Modalità organizzative

La convocazione del GLO avviene tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi da parte del Dirigente scolastico, in tempi congrui perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Gli incontri di verifica possono essere preventivamente calendarizzati, ma anche proposti dai membri del GLO, con richiesta motivata al Dirigente scolastico, per emergenze o problemi particolari.

Le riunioni si svolgono in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione, salvo motivata necessità.

Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in videoconferenza, previa comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.

Il verbale dell'incontro, firmato da chi lo presiede e dal segretario verbalizzante, documenta la regolarità delle procedure e delle decisioni assunte. Il segretario verbalizzante potrà essere individuato di volta in volta tra i presenti.

Il lavoro del GLO deve promuovere il confronto tra soggetti diversi che operano per un obiettivo educativo comune. A tal fine, attraverso il confronto e la discussione, si assumono posizioni unitarie. Tutti i membri del GLO ricevono la documentazione utilizzata nell'incontro e hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.

La firma di tutti i componenti del GLO è prevista sul Piano Didattico Individualizzato (PEI).


Articolo 4 - Riservatezza dati

I componenti del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di *privacy*.

Art. 5 - Notifica

Il presente Decreto è depositato agli atti dell'Istituzione scolastica, notificato agli interessati ed è pubblicato sul sito web istituzionale www.carduccibari.edu.it

Bari, 28/11/2023



**La Dirigente Scolastica
Teresa Mondelli**



Scuola Secondaria di 1° Grado
“G. Carducci”

Via San Francesco d’Assisi, 63 - 70122 Bari

Telefono: 0805213163 - Fax: 0805248635

E - mail istituzionale: bamm003008@istruzione.it

E - mail certificata: bamm003008@pec.istruzione.it

Sito web: www.carduccibari.edu.it

OGGETTO: Decreto costituzione Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'inclusione - a.s. 2023-24.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di handicap» (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185, «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;

VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità;

VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

VISTA la Nota MIUR del 4 agosto 2009 n. 4274, avente ad oggetto «Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità»;

VISTA la Legge n. 170, 8 ottobre 2010, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

VISTA la Legge 107/2015;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107) »;

VISTO il Decreto Legislativo. n. 66 del 13 aprile 2017;

- dal Referente Neuropsichiatria Infantile / componenti dell' unità di valutazione multidisciplinare

Il GLO così composto resta in carica per la durata del ciclo scolastico dell' alunno predetto; in caso di modifiche sopravvenute si provvede all' aggiornamento della composizione.

Su invito formale del Dirigente scolastico (e, in caso di privati esterni alla scuola, acquisita dal Dirigente Scolastico l'autorizzazione dei genitori per la privacy) possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all'Ordine del Giorno, anche altre figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la studentessa o lo studente con disabilità il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del Gruppo.

Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto n. 182/2020. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

Il Dirigente scolastico presiede le sedute del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO).

In caso di sua assenza, l'incontro è presieduto da un suo delegato, individuato nel docente Coordinatore di Classe.

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

L'incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

Art. 2 - Funzioni del GLO

Il Gruppo di Lavoro Operativo:

- elabora, sulla base dei rispettivi ruoli e funzioni, il Piano educativo Individualizzato (PEI); e lo approva con decisione motivata;
- verifica il processo d'inclusione, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni al Piano Didattico Individualizzato (PEI);
- formula la proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (Assistente alla comunicazione e all'autonomia - Assistenza di base), tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

Art. 3 - Modalità organizzative

La convocazione del GLO avviene tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi da parte del Dirigente scolastico, in tempi congrui perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Gli incontri di verifica possono essere preventivamente calendarizzati, ma anche proposti dai membri del GLO, con richiesta motivata al Dirigente scolastico, per emergenze o problemi particolari.

Le riunioni si svolgono in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione, salvo motivata necessità.

Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in videoconferenza, previa comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.

Il verbale dell'incontro, firmato da chi lo presiede e dal segretario verbalizzante, documenta la regolarità delle procedure e delle decisioni assunte. Il segretario verbalizzante potrà essere individuato di volta in volta tra i presenti.

Il lavoro del GLO deve promuovere il confronto tra soggetti diversi che operano per un obiettivo educativo comune. A tal fine, attraverso il confronto e la discussione, si assumono posizioni unitarie. Tutti i membri del GLO ricevono la documentazione utilizzata nell'incontro e hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.

La firma di tutti i componenti del GLO è prevista sul Piano Didattico Individualizzato (PEI).

Articolo 4 - Riservatezza dati

I componenti del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di *privacy*.

Art. 5 - Notifica

Il presente Decreto è depositato agli atti dell'Istituzione scolastica, notificato agli interessati ed è pubblicato sul sito web istituzionale www.carduccibari.edu.it

Bari, 28/11/2023

The image shows a circular official stamp on the right side of the page. The stamp contains the text "SCUOLA STATALE" at the top, "C.I." in the center, and "GRADO" at the bottom. To the right of the stamp, the text "La Dirigente Scolastica" and "Teresa Mondelli" is printed. A blue ink signature is written over the stamp and the printed name.

**La Dirigente Scolastica
Teresa Mondelli**



**Scuola Secondaria di 1° Grado
"G. Carducci"**

Via San Francesco d'Assisi, 63 - 70122 Bari

Telefono: 0805213163 - Fax: 0805248635

E - mail istituzionale: bamm003008@istruzione.it

E - mail certificata: bamm003008@pec.istruzione.it

Sito web: www.carduccibari.edu.it

OGGETTO: Decreto costituzione Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'inclusione - a.s. 2023-24.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di handicap» (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185, «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità;

VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

VISTA la Nota MIUR del 4 agosto 2009 n. 4274, avente ad oggetto «Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità»;

VISTA la Legge n. 170, 8 ottobre 2010, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

VISTA la Legge 107/2015;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107) »;

VISTO il Decreto Legislativo. n. 66 del 13 aprile 2017;

- assistente all'autonomia/educatore/personale educativo;
- dal Referente Neuropsichiatria Infantile / componenti dell' unità di valutazione multidisciplinare

Il GLO così composto resta in carica per la durata del ciclo scolastico dell'alunno predetto; in caso di modifiche sopravvenute si provvede all' aggiornamento della composizione.

Su invito formale del Dirigente scolastico (e, in caso di privati esterni alla scuola, acquisita dal Dirigente Scolastico l'autorizzazione dei genitori per la privacy) possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all'Ordine del Giorno, anche altre figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la studentessa o lo studente con disabilità il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del Gruppo.

Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto n. 182/2020. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale,.

Il Dirigente scolastico presiede le sedute del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO).

In caso di sua assenza, l'incontro è presieduto da un suo delegato, individuato nel docente Coordinatore di Classe.

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

L'incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

Art. 2 - Funzioni del GLO

Il Gruppo di Lavoro Operativo:

- elabora, sulla base dei rispettivi ruoli e funzioni, il Piano educativo Individualizzato(PEI);e lo approva con decisione motivata;
- verifica il processo d'inclusione, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni al Piano Didattico Individualizzato (PEI);
- formula la proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (Assistente alla comunicazione e all'autonomia - Assistenza di base), tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

Art. 3 - Modalità organizzative

La convocazione del GLO avviene tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi da parte del Dirigente scolastico, in tempi congrui perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Gli incontri di verifica possono essere preventivamente calendarizzati, ma anche proposti dai membri del GLO, con richiesta motivata al Dirigente scolastico, per emergenze o problemi particolari.

Le riunioni si svolgono in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione, salvo motivata necessità .

Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in videoconferenza, previa comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.

Il verbale dell'incontro, firmato da chi lo presiede e dal segretario verbalizzante, documenta la regolarità delle procedure e delle decisioni assunte. Il segretario verbalizzante potrà essere individuato di volta in volta tra i presenti.

Il lavoro del GLO deve promuovere il confronto tra soggetti diversi che operano per un obiettivo educativo comune. A tal fine, attraverso il confronto e la discussione, si assumono posizioni unitarie. Tutti i membri del GLO ricevono la documentazione utilizzata nell'incontro e hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.

La firma di tutti i componenti del GLO è prevista sul Piano Didattico Individualizzato (PEI).

Articolo 4 - Riservatezza dati

I componenti del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di *privacy*.

Art. 5 - Notifica

Il presente Decreto è depositato agli atti dell'Istituzione scolastica, notificato agli interessati ed è pubblicato sul sito web istituzionale www.carduccibari.edu.it

Bari, 28/11/2023

The image shows a circular official stamp of the school, "SCUOLA STATALE S. G. CARDUCCI", with the text "LA DIRIGENTE SCOLASTICA" and "TERESA MONDELLI" overlaid. A blue ink signature is written over the stamp.

La Dirigente Scolastica
Teresa Mondelli



Scuola Secondaria di 1° Grado
“G. Carducci”

Via San Francesco d’Assisi, 63 - 70122 Bari

Telefono: 0805213163 - Fax: 0805248635

E - mail istituzionale: bamm003008@istruzione.it

E - mail certificata: bamm003008@pec.istruzione.it

Sito web: www.carduccibari.edu.it

OGGETTO: Decreto costituzione Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'inclusione - a.s. 2023-24.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di handicap» (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185, «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;

VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità;

VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

VISTA la Nota MIUR del 4 agosto 2009 n. 4274, avente ad oggetto «Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità»;

VISTA la Legge n. 170, 8 ottobre 2010, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

VISTA la Legge 107/2015;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107) »;

VISTO il Decreto Legislativo. n. 66 del 13 aprile 2017;

VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»;

VISTO l'allegato B del succitato Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto «Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche»;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che «*Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale*»;

TENUTO CONTO del Piano Annuale per l'Inclusione, adottato con Delibera n. 79, Verbale n. 9 del Collegio dei docenti del 26/06/2023;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023, Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»;

VISTI gli Allegati al D.M. 153.2023;

DECRETA

Art.1 - Istituzione e composizione del GLO

1.1. È istituito presso la Scuola Secondaria di I Grado "G.Carducci" il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (di seguito, *breviter*, in sigla "GLO") per l'alunno con disabilità [REDACTED], iscritto alla classe/sezione [REDACTED]

1.2. Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'inclusione è composto da :

- [REDACTED]

-
- dei genitori della studentessa o dello studente con disabilità o di chi esercita la responsabilità genitoriale [REDACTED], [REDACTED]
- assistente all'autonomia/educatore/personale educativo [REDACTED]

- dal Referente Neuropsichiatria Infantile / componenti dell' unità di valutazione multidisciplinare

██
██
██

Il GLO così composto resta in carica per la durata del ciclo scolastico dell' alunno predetto; in caso di modifiche sopravvenute si provvede all' aggiornamento della composizione.

Su invito formale del Dirigente scolastico (e, in caso di privati esterni alla scuola, acquisita dal Dirigente Scolastico l'autorizzazione dei genitori per la privacy) possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all'Ordine del Giorno, anche altre figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la studentessa o lo studente con disabilità il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del Gruppo.

Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto n. 182/2020. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale,.

Il Dirigente scolastico presiede le sedute del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO).

In caso di sua assenza, l'incontro è presieduto da un suo delegato, individuato nel docente Coordinatore di Classe.

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

L'incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

Art. 2 - Funzioni del GLO

Il Gruppo di Lavoro Operativo:

- elabora, sulla base dei rispettivi ruoli e funzioni, il Piano educativo Individualizzato (PEI); e lo approva con decisione motivata;
- verifica il processo d'inclusione, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni al Piano Didattico Individualizzato (PEI);
- formula la proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (Assistente alla comunicazione e all'autonomia - Assistenza di base), tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

Art. 3 - Modalità organizzative

La convocazione del GLO avviene tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi da parte del Dirigente scolastico, in tempi congrui perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Gli incontri di verifica possono essere preventivamente calendarizzati, ma anche proposti dai membri del GLO, con richiesta motivata al Dirigente scolastico, per emergenze o problemi particolari.

Le riunioni si svolgono in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione, salvo motivata necessità.

Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in videoconferenza, previa comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.

Il verbale dell'incontro, firmato da chi lo presiede e dal segretario verbalizzante, documenta la regolarità delle procedure e delle decisioni assunte. Il segretario verbalizzante potrà essere individuato di volta in volta tra i presenti.

Il lavoro del GLO deve promuovere il confronto tra soggetti diversi che operano per un obiettivo educativo comune. A tal fine, attraverso il confronto e la discussione, si assumono posizioni unitarie. Tutti i membri del GLO ricevono la documentazione utilizzata nell'incontro e hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.

La firma di tutti i componenti del GLO è prevista sul Piano Didattico Individualizzato (PEI).

Articolo 4 - Riservatezza dati

I componenti del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di *privacy*.

Art. 5 - Notifica

Il presente Decreto è depositato agli atti dell'Istituzione scolastica, notificato agli interessati ed è pubblicato sul sito web istituzionale www.carduccibari.edu.it

Bari, 28/11/2023



**La Dirigente Scolastica
Teresa Mondelli**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "T. Mondelli", written over the printed name.



**Scuola Secondaria di 1° Grado
"G. Carducci"**

Via San Francesco d'Assisi, 63 - 70122 Bari

Telefono: 0805213163 - Fax: 0805248635

E - mail istituzionale: bamm003008@istruzione.it

E - mail certificata: bamm003008@pec.istruzione.it

Sito web: www.carduccibari.edu.it

OGGETTO: Decreto costituzione Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'inclusione - a.s. 2023-24.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di handicap» (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185, «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità;

VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

VISTA la Nota MIUR del 4 agosto 2009 n. 4274, avente ad oggetto «Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità»;

VISTA la Legge n. 170, 8 ottobre 2010, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

VISTA la Legge 107/2015;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107) »;

VISTO il Decreto Legislativo. n. 66 del 13 aprile 2017;

VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»;

VISTO l'allegato B del succitato Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto «Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche»;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che «*Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale*»;

TENUTO CONTO del Piano Annuale per l'Inclusione, adottato con Delibera n. 79, Verbale n. 9 del Collegio dei docenti del 26/06/2023;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023, Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»;

VISTI gli Allegati al D.M. 153.2023;

DECRETA

Art.1 - Istituzione e composizione del GLO

- 1.1. È istituito presso la Scuola Secondaria di I Grado "G.Carducci" il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (di seguito, *breviter*, in sigla "GLO") per l'alunno con disabilità [REDACTED] iscritto alla classe/sezione [REDACTED]
- 1.2. Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'inclusione è composto da :

- [REDACTED]

- dei genitori della studentessa o dello studente con disabilità o di chi esercita la responsabilità genitoriale [REDACTED]
- assistente all'autonomia/educatore/personale educativo [REDACTED];

- dal Referente Neuropsichiatria Infantile / componenti dell' unità di valutazione multidisciplinare
[REDACTED] ([REDACTED])
[REDACTED]
[REDACTED].

Il GLO così composto resta in carica per la durata del ciclo scolastico dell'alunno predetto; in caso di modifiche sopravvenute si provvede all' aggiornamento della composizione.

Su invito formale del Dirigente scolastico (e, in caso di privati esterni alla scuola, acquisita dal Dirigente Scolastico l'autorizzazione dei genitori per la privacy) possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all'Ordine del Giorno, anche altre figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la studentessa o lo studente con disabilità il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del Gruppo.

Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto n. 182/2020. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

Il Dirigente scolastico presiede le sedute del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO).

In caso di sua assenza, l'incontro è presieduto da un suo delegato, individuato nel docente Coordinatore di Classe.

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

L'incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

Art. 2 - Funzioni del GLO

Il Gruppo di Lavoro Operativo:

- elabora, sulla base dei rispettivi ruoli e funzioni, il Piano educativo Individualizzato (PEI); e lo approva con decisione motivata;
- verifica il processo d'inclusione, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni al Piano Didattico Individualizzato (PEI);
- formula la proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (Assistente alla comunicazione e all'autonomia - Assistenza di base), tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

Art. 3 - Modalità organizzative

La convocazione del GLO avviene tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi da parte del Dirigente scolastico, in tempi congrui perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Gli incontri di verifica possono essere preventivamente calendarizzati, ma anche proposti dai membri del GLO, con richiesta motivata al Dirigente scolastico, per emergenze o problemi particolari.

Le riunioni si svolgono in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione, salvo motivata necessità.

Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in videoconferenza, previa comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.

Il verbale dell'incontro, firmato da chi lo presiede e dal segretario verbalizzante, documenta la regolarità delle procedure e delle decisioni assunte. Il segretario verbalizzante potrà essere individuato di volta in volta tra i presenti.

Il lavoro del GLO deve promuovere il confronto tra soggetti diversi che operano per un obiettivo educativo comune. A tal fine, attraverso il confronto e la discussione, si assumono posizioni unitarie. Tutti i membri del GLO ricevono la documentazione utilizzata nell'incontro e hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.

La firma di tutti i componenti del GLO è prevista sul Piano Didattico Individualizzato (PEI).

Articolo 4 - Riservatezza dati

I componenti del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di *privacy*.

Art. 5 - Notifica

Il presente Decreto è depositato agli atti dell'Istituzione scolastica, notificato agli interessati ed è pubblicato sul sito web istituzionale www.carduccibari.edu.it

Bari, 28/11/2023



**Direttore Scolastica
Teresa Mondelli**



Scuola Secondaria di 1° Grado
“G. Carducci”

Via San Francesco d’Assisi, 63 - 70122 Bari

Telefono: 0805213163 - Fax: 0805248635

E - mail istituzionale: bamm003008@istruzione.it

E - mail certificata: bamm003008@pec.istruzione.it

Sito web: www.carduccibari.edu.it

OGGETTO: Decreto costituzione Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'inclusione - a.s. 2023-24.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di handicap» (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185, «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;

VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità;

VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

VISTA la Nota MIUR del 4 agosto 2009 n. 4274, avente ad oggetto «Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità»;

VISTA la Legge n. 170, 8 ottobre 2010, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

VISTA la Legge 107/2015;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107) »;

VISTO il Decreto Legislativo. n. 66 del 13 aprile 2017;

VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»;

VISTO l'allegato B del succitato Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto «Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche»;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che «*Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale*»;

TENUTO CONTO del Piano Annuale per l'Inclusione, adottato con Delibera n. 79, Verbale n. 9 del Collegio dei docenti del 26/06/2023;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023, Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»;

VISTI gli Allegati al D.M. 153.2023;

DECRETA

Art.1 - Istituzione e composizione del GLO

1.1. È istituito presso la Scuola Secondaria di I Grado "G.Carducci" il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (di seguito, *breviter*, in sigla "GLO") per l'alunno con disabilità [REDACTED] iscritto alla classe/sezione [REDACTED]

1.2. Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'inclusione è composto da :

- [REDACTED]

- dei genitori della studentessa o dello studente con disabilità o di chi esercita la responsabilità genitoriale [REDACTED], [REDACTED];
- assistente all'autonomia/educatore/personale educativo [REDACTED];

GLO ricevono la documentazione utilizzata nell'incontro e hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.

La firma di tutti i componenti del GLO è prevista sul Piano Didattico Individualizzato (PEI).

Articolo 4 - Riservatezza dati

I componenti del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di *privacy*.

Art. 5 - Notifica

Il presente Decreto è depositato agli atti dell'Istituzione scolastica, notificato agli interessati ed è pubblicato sul sito web istituzionale www.carduccibari.edu.it

Bari, 28/11/2023

**La Dirigente Scolastica
Teresa Mondelli**




Scuola Secondaria di 1° Grado
“G. Carducci”

Via San Francesco d'Assisi, 63 - 70122 Bari

Telefono: 0805213163 - Fax: 0805248635

E - mail istituzionale: bamm003008@istruzione.it

E - mail certificata: bamm003008@pec.istruzione.it

Sito web: www.carduccibari.edu.it

OGGETTO: Decreto costituzione Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'inclusione - a.s. 2023-24.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di handicap» (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185, «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità;

VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

VISTA la Nota MIUR del 4 agosto 2009 n. 4274, avente ad oggetto «Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità»;

VISTA la Legge n. 170, 8 ottobre 2010, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

VISTA la Legge 107/2015;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107) »;

VISTO il Decreto Legislativo. n. 66 del 13 aprile 2017;

- dal Referente Neuropsichiatria Infantile / componenti dell' unità di valutazione multidisciplinare
[redacted]
[redacted]; [redacted]
[redacted]

Il GLO così composto resta in carica per la durata del ciclo scolastico dell'alunno predetto; in caso di modifiche sopravvenute si provvede all' aggiornamento della composizione.

Su invito formale del Dirigente scolastico (e, in caso di privati esterni alla scuola, acquisita dal Dirigente Scolastico l'autorizzazione dei genitori per la privacy) possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all'Ordine del Giorno, anche altre figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la studentessa o lo studente con disabilità il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del Gruppo.

Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto n. 182/2020. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale,.

Il Dirigente scolastico presiede le sedute del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO).

In caso di sua assenza, l'incontro è presieduto da un suo delegato, individuato nel docente Coordinatore di Classe.

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

L'incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

Art. 2 - Funzioni del GLO

Il Gruppo di Lavoro Operativo:

- elabora, sulla base dei rispettivi ruoli e funzioni, il Piano educativo Individualizzato(PEI);e lo approva con decisione motivata;
- verifica il processo d'inclusione, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni al Piano Didattico Individualizzato (PEI);
- formula la proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (Assistente alla comunicazione e all'autonomia - Assistenza di base), tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

Art. 3 - Modalità organizzative

La convocazione del GLO avviene tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi da parte del Dirigente scolastico, in tempi congrui perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Gli incontri di verifica possono essere preventivamente calendarizzati, ma anche proposti dai membri del GLO, con richiesta motivata al Dirigente scolastico, per emergenze o problemi particolari.

Le riunioni si svolgono in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione, salvo motivata necessità .

Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in videoconferenza, previa comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.

Il verbale dell'incontro, firmato da chi lo presiede e dal segretario verbalizzante, documenta la regolarità delle procedure e delle decisioni assunte. Il segretario verbalizzante potrà essere individuato di volta in volta tra i presenti.

Il lavoro del GLO deve promuovere il confronto tra soggetti diversi che operano per un obiettivo educativo comune. A tal fine, attraverso il confronto e la discussione, si assumono posizioni unitarie. Tutti i membri del GLO ricevono la documentazione utilizzata nell'incontro e hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.

La firma di tutti i componenti del GLO è prevista sul Piano Didattico Individualizzato (PEI).

Articolo 4 - Riservatezza dati

I componenti del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di *privacy*.

Art. 5 - Notifica

Il presente Decreto è depositato agli atti dell'Istituzione scolastica, notificato agli interessati ed è pubblicato sul sito web istituzionale www.carduccibari.edu.it

Bari, 28/11/2023

La Dirigente Scolastica
Teresa Mondelli





**Scuola Secondaria di 1° Grado
“G. Carducci”**

Via San Francesco d’Assisi, 63 - 70122 Bari

Telefono: 0805213163 - Fax: 0805248635

E - mail istituzionale: bamm003008@istruzione.it

E - mail certificata: bamm003008@pec.istruzione.it

Sito web: www.carduccibari.edu.it

OGGETTO: Decreto costituzione Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'inclusione - a.s. 2023-24.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di handicap» (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185, «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;

VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità;

VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

VISTA la Nota MIUR del 4 agosto 2009 n. 4274, avente ad oggetto «Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità»;

VISTA la Legge n. 170, 8 ottobre 2010, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

VISTA la Legge 107/2015;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107) »;

VISTO il Decreto Legislativo. n. 66 del 13 aprile 2017;

VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»;

VISTO l'allegato B del succitato Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto «Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche»;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che «*Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale*»;

TENUTO CONTO del Piano Annuale per l'Inclusione, adottato con Delibera n. 79, Verbale n. 9 del Collegio dei docenti del 26/06/2023;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023, Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»;

VISTI gli Allegati al D.M. 153.2023;

DECRETA

Art.1 - Istituzione e composizione del GLO

1.1. È istituito presso la Scuola Secondaria di I Grado "G.Carducci" il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (di seguito, *breviter*, in sigla "GLO") per l'alunno con disabilità [REDACTED], iscritto alla classe/sezione [REDACTED]

1.2. Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'inclusione è composto da :

[REDACTED]

-
- dei genitori della studentessa o dello studente con disabilità o di chi esercita la responsabilità genitoriale [REDACTED]
- assistente all'autonomia/educatore/personale educativo [REDACTED]

— [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Il GLO così composto resta in carica per la durata del ciclo scolastico dell'alunno predetto; in caso di modifiche sopravvenute si provvede all'aggiornamento della composizione.

Su invito formale del Dirigente scolastico (e, in caso di privati esterni alla scuola, acquisita dal Dirigente Scolastico l'autorizzazione dei genitori per la privacy) possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all'Ordine del Giorno, anche altre figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la studentessa o lo studente con disabilità il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del Gruppo.

Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto n. 182/2020. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

Il Dirigente scolastico presiede le sedute del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO).

In caso di sua assenza, l'incontro è presieduto da un suo delegato, individuato nel docente Coordinatore di Classe.

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

L'incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

Art. 2 - Funzioni del GLO

Il Gruppo di Lavoro Operativo:

- elabora, sulla base dei rispettivi ruoli e funzioni, il Piano educativo Individualizzato (PEI); e lo approva con decisione motivata;
- verifica il processo d'inclusione, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni al Piano Didattico Individualizzato (PEI);
- formula la proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (Assistente alla comunicazione e all'autonomia - Assistenza di base), tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

Art. 3 - Modalità organizzative

La convocazione del GLO avviene tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi da parte del Dirigente scolastico, in tempi congrui perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Gli incontri di verifica possono essere preventivamente calendarizzati, ma anche proposti dai membri del GLO, con richiesta motivata al Dirigente scolastico, per emergenze o problemi particolari.

Le riunioni si svolgono in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione, salvo motivata necessità.

Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in videoconferenza, previa comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.

Il verbale dell'incontro, firmato da chi lo presiede e dal segretario verbalizzante, documenta la regolarità delle procedure e delle decisioni assunte. Il segretario verbalizzante potrà essere individuato di volta in volta tra i presenti.

Il lavoro del GLO deve promuovere il confronto tra soggetti diversi che operano per un obiettivo educativo comune. A tal fine, attraverso il confronto e la discussione, si assumono posizioni unitarie. Tutti i membri del GLO ricevono la documentazione utilizzata nell'incontro e hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.

La firma di tutti i componenti del GLO è prevista sul Piano Didattico Individualizzato (PEI).

Articolo 4 - Riservatezza dati

I componenti del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di *privacy*.

Art. 5 - Notifica

Il presente Decreto è depositato agli atti dell'Istituzione scolastica, notificato agli interessati ed è pubblicato sul sito web istituzionale www.carduccibari.edu.it

Bari, 28/11/2023



**La Dirigente Scolastica
Teresa Mondelli**



Scuola Secondaria di 1° Grado
“G. Carducci”

Via San Francesco d’Assisi, 63 - 70122 Bari

Telefono: 0805213163 - Fax: 0805248635

E - mail istituzionale: bamm003008@istruzione.it

E - mail certificata: bamm003008@pec.istruzione.it

Sito web: www.carduccibari.edu.it

OGGETTO: Decreto costituzione Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'inclusione - a.s. 2023-24.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di handicap» (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185, «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;

VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità;

VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

VISTA la Nota MIUR del 4 agosto 2009 n. 4274, avente ad oggetto «Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità»;

VISTA la Legge n. 170, 8 ottobre 2010, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

VISTA la Legge 107/2015;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107) »;

VISTO il Decreto Legislativo. n. 66 del 13 aprile 2017;

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] - [REDACTED]

Il GLO così composto resta in carica per la durata del ciclo scolastico dell'alunno predetto; in caso di modifiche sopravvenute si provvede all'aggiornamento della composizione.

Su invito formale del Dirigente scolastico (e, in caso di privati esterni alla scuola, acquisita dal Dirigente Scolastico l'autorizzazione dei genitori per la privacy) possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all'Ordine del Giorno, anche altre figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la studentessa o lo studente con disabilità il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del Gruppo.

Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto n. 182/2020. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale,.

Il Dirigente scolastico presiede le sedute del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO).

In caso di sua assenza, l'incontro è presieduto da un suo delegato, individuato nel docente Coordinatore di Classe.

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

L'incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

Art. 2 - Funzioni del GLO

Il Gruppo di Lavoro Operativo:

- elabora, sulla base dei rispettivi ruoli e funzioni, il Piano educativo Individualizzato (PEI); e lo approva con decisione motivata;
- verifica il processo d'inclusione, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni al Piano Didattico Individualizzato (PEI);
- formula la proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (Assistente alla comunicazione e all'autonomia - Assistenza di base), tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

Art. 3 - Modalità organizzative

La convocazione del GLO avviene tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi da parte del Dirigente scolastico, in tempi congrui perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Gli incontri di verifica possono essere preventivamente calendarizzati, ma anche proposti dai membri del GLO, con richiesta motivata al Dirigente scolastico, per emergenze o problemi particolari.

Le riunioni si svolgono in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione, salvo motivata necessità.

Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in videoconferenza, previa comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.

Il verbale dell'incontro, firmato da chi lo presiede e dal segretario verbalizzante, documenta la regolarità delle procedure e delle decisioni assunte. Il segretario verbalizzante potrà essere individuato di volta in volta tra i presenti.

Il lavoro del GLO deve promuovere il confronto tra soggetti diversi che operano per un obiettivo educativo comune. A tal fine, attraverso il confronto e la discussione, si assumono posizioni unitarie. Tutti i membri del GLO ricevono la documentazione utilizzata nell'incontro e hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.

La firma di tutti i componenti del GLO è prevista sul Piano Didattico Individualizzato (PEI).

Articolo 4 - Riservatezza dati

I componenti del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di *privacy*.

Art. 5 - Notifica

Il presente Decreto è depositato agli atti dell'Istituzione scolastica, notificato agli interessati ed è pubblicato sul sito web istituzionale www.carduccibari.edu.it

Bari, 28/11/2023



**La Dirigente Scolastica
Teresa Mondelli**



Scuola Secondaria di 1° Grado
“G. Carducci”

Via San Francesco d’Assisi, 63 - 70122 Bari

Telefono: 0805213163 - Fax: 0805248635

E - mail istituzionale: bamm003008@istruzione.it

E - mail certificata: bamm003008@pec.istruzione.it

Sito web: www.carduccibari.edu.it

OGGETTO: Decreto costituzione Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'inclusione - a.s. 2023-24.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di handicap» (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185, «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;

VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità;

VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

VISTA la Nota MIUR del 4 agosto 2009 n. 4274, avente ad oggetto «Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità»;

VISTA la Legge n. 170, 8 ottobre 2010, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

VISTA la Legge 107/2015;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107) »;

VISTO il Decreto Legislativo. n. 66 del 13 aprile 2017;

- dal Referente Neuropsichiatria Infantile / componenti dell' unità di valutazione multidisciplinare dell' [REDACTED]

Il GLO così composto resta in carica per la durata del ciclo scolastico dell' alunno predetto; in caso di modifiche sopravvenute si provvede all' aggiornamento della composizione.

Su invito formale del Dirigente scolastico (e, in caso di privati esterni alla scuola, acquisita dal Dirigente Scolastico l'autorizzazione dei genitori per la privacy) possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all'Ordine del Giorno, anche altre figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la studentessa o lo studente con disabilità il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del Gruppo.

Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto n. 182/2020. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale,.

Il Dirigente scolastico presiede le sedute del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO).

In caso di sua assenza, l'incontro è presieduto da un suo delegato, individuato nel docente Coordinatore di Classe.

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

L'incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

Art. 2 - Funzioni del GLO

Il Gruppo di Lavoro Operativo:

- elabora, sulla base dei rispettivi ruoli e funzioni, il Piano educativo Individualizzato (PEI); e lo approva con decisione motivata;
- verifica il processo d'inclusione, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni al Piano Didattico Individualizzato (PEI);
- formula la proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (Assistente alla comunicazione e all'autonomia - Assistenza di base), tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

Art. 3 - Modalità organizzative

La convocazione del GLO avviene tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi da parte del Dirigente scolastico, in tempi congrui perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Gli incontri di verifica possono essere preventivamente calendarizzati, ma anche proposti dai membri del GLO, con richiesta motivata al Dirigente scolastico, per emergenze o problemi particolari.

Le riunioni si svolgono in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione, salvo motivata necessità.

Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in videoconferenza, previa comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.

Il verbale dell'incontro, firmato da chi lo presiede e dal segretario verbalizzante, documenta la regolarità delle procedure e delle decisioni assunte. Il segretario verbalizzante potrà essere individuato di volta in volta tra i presenti.

Il lavoro del GLO deve promuovere il confronto tra soggetti diversi che operano per un obiettivo educativo comune. A tal fine, attraverso il confronto e la discussione, si assumono posizioni unitarie. Tutti i membri del GLO ricevono la documentazione utilizzata nell'incontro e hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.

La firma di tutti i componenti del GLO è prevista sul Piano Didattico Individualizzato (PEI).

Articolo 4 - Riservatezza dati

I componenti del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di *privacy*.

Art. 5 - Notifica

Il presente Decreto è depositato agli atti dell'Istituzione scolastica, notificato agli interessati ed è pubblicato sul sito web istituzionale www.carduccibari.edu.it

Bari, 28/11/2023



**La Dirigente Scolastica
Teresa Mondelli**